

50122 Firenze, Italia  
Piazza SS. Annunziata, 12  
centralino tel. 055.20371  
fax 055.241663

info@istitutodeglinnocenti.it  
www.istitutodeglinnocenti.it  
C.F: 80016790489  
P.I. 00509010484

**Istituto  
degli  
Innocenti**



## **DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 29**

Adottata il 23 maggio 2022

**Oggetto: attuazione del Regolamento di cui alla propria deliberazione n. 62 del 24 novembre 2017 nonché del Piano di Razionalizzazione 2021-2023 - integrazione del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente dell'Ente per l'anno 2021 con risorse aggiuntive variabili.**

### **Sono presenti i Signori:**

Maria Grazia Giuffrida – Presidente

Loredana Blasi – Consigliere

Mariangela Bucci – Consigliere

Francesco Neri – Consigliere

Giuseppe Sparnacci - Consigliere

### **Sono assenti i Signori:**

Pubblicata all'albo il 23 maggio 2022

Esecutiva dal 23 maggio 2022



**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 1 BIS DEL VIGENTE  
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI CONTROLLI SUGLI ATTI  
DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI  
(Deliberazione del C.d.A. n. 27 del 10/04/2018)**

**Parere di regolarità tecnica**


- ppositivo
- nnegativo
- aarticolato:

**Parere di regolarità contabile**

- ppositivo
- nnegativo
- aarticolato:

Data 19/05/2022

(Monica Eschini)

  
\_\_\_\_\_

Data 19/5/22

(Marco Sabatini)

  
\_\_\_\_\_



## Delibera del Consiglio di amministrazione n. 29 del 23/05/2022

### Il Consiglio di Amministrazione

Vista la Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004 *“Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”*;

Visto lo Statuto dell’Ente approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 152 del 18 ottobre 2016;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto approvato con Delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 28/12/2006 e, in particolare, gli articoli 9 e 13 dello stesso;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 15 del 04/06/2013 recante *“Definizione del sistema di valutazione delle performance e di incentivazione dell’Asp Istituto degli Innocenti”*;
- n. 20 del 09/06/2017 recante *“Approvazione del programma di mandato dell’ASP Istituto degli Innocenti 2017-2021”*;
- n. 62 del 24 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del *“Regolamento per la disciplina e la gestione delle economie derivanti dalle sponsorizzazioni e dei risparmi derivanti dalle convenzioni per la fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi”*;
- n. 63 del 6 novembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, concernente la revisione dell’assetto organizzativo dell’Istituto approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 29/09/2017;
- n. 10 del 11 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano attuativo annuale 2021;
- n. 43 del 23 settembre 2020 con la quale si conferma il modello organizzativo dell’Ente definito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63/2018;
- n. 19 del 7 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo del salario accessorio del personale non dirigente dell’Istituto – anno 2021;
- n. 58 del 10 dicembre 2021 con la quale si conferma l’assetto organizzativo definito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 63/2018 e successivamente confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43/2020;
- n. 19 del 22 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio d’esercizio 2021;



- n.20 del 22 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del regolamento interno riguardante “Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Istituto degli Innocenti (SMVP);

Premesso che:

- il D. Lgs. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate e che detto fondo rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall’art. 67 del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018 e risultano suddivise in:
  - A. **RISORSE CONSOLIDATE 2017**, che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell’anno 2017;
  - B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, se legittimamente stanziati, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
  - C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

Dato atto che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell’Ente, in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e, per quanto concerne le relazioni sindacali, soggetta esclusivamente all’informazione;

Richiamate le più recenti disposizioni normative in merito alla costituzione dei fondi e in particolare:

- l’art 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, che ha rideterminato i tetti del salario accessorio 2017 come segue: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”;



- l'art 23, comma 3, del D. Lgs. 75/2017, in base al quale: *“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;
- l'art 40, comma 3-bis, del D Lgs. 165/2001 novellato, che specifica: *“La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento”*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 165/2001 novellato in virtù del quale è possibile destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 .....”*.

Vista la disposizione dirigenziale n. 461 del 10/07/2017 con cui è stato costituito, sulla base della consistenza del fondo dell'anno 2016, il fondo per il salario accessorio del personale non dirigente dell'Ente per l'anno 2017 per complessivi € 529.276,93, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n.75/2017, stabilendo, tuttavia, in via cautelativa e prudentiale, anche che *“l'ente si riserva in ogni momento di procedere a rideterminare e aggiornare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali verifiche ricognitive sulle voci costitutive del fondo nonché alla luce di eventuali mutamenti normativi o di situazioni sopravvenute che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito”*;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 31/10/2017 recante ad oggetto *“Presenza d'atto degli esiti delle verifiche ricognitive sul fondo del salario accessorio dei dipendenti dell'Istituto degli Innocenti: indirizzi per la rideterminazione, in diminuzione, del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente e approvazione del correlato piano di recupero”*;



Dato atto che, al fine di dare attuazione alla sopra richiamata deliberazione, il Direttore Generale dell'Ente ha adottato la disposizione dirigenziale n. 626 del 02/11/2017 recante ad oggetto "*Attuazione delibera del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 31.10.2017. Rideterminazione, in diminuzione, del fondo per il salario accessorio del personale non dirigente 2017, presa d'atto del piano di recupero approvato e altri adempimenti correlati*" con la quale, fra le altre cose, il fondo per il salario accessorio del personale non dirigente dell'Ente per l'anno 2017 è stato rideterminato in riduzione, sulla base degli esiti delle verifiche ricognitive e giuridiche effettuate mediante l'acquisizione di pareri/relazioni da parte di esperti in materia, nell'importo di € 316.336,00;

Dato atto, inoltre, che, con la suddetta disposizione dirigenziale n. 626 del 02/11/2017, si è provveduto anche a prendere atto del piano di recupero contenuto nella tabella allegata alla citata deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 55 del 31/10/2017 quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera "E" ed elaborato sulla base dei predetti pareri (nei quali, fra l'altro, si suggerisce all'Ente di procedere a modulare un programma di recupero sul fondo degli anni futuri delle risorse illegittimamente allocate in esso quanto meno per un periodo quinquennale 2012-2016), dando atto che il periodo e le quote annuali di recupero individuati consentono, continuando a garantire il finanziamento degli istituti contrattuali di parte fissa del fondo del salario accessorio, la completa riacquisizione al bilancio dell'Ente delle somme allocate nel fondo ed erogate, nel periodo di riferimento, in misura eccedente a quella consentita dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva vigente e che il medesimo piano di recupero rispetta il limite quantitativo previsto dall'art. 40 del D. Lgs. 165/2001 "*al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa*" dell'Istituto;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con la propria citata deliberazione n. 55 del 31/10/2017, fra l'altro, ha dato mandato al Direttore Generale "*di verificare le modalità per procedere alla individuazione di eventuali ulteriori risorse di natura variabile con le quali il fondo di cui trattasi possa essere eventualmente nel futuro integrato, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti nonché dei vincoli finanziari e di bilancio*";

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, con propria deliberazione n. 57 del 16/11/2017, ha autorizzato la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva di un atto unilaterale, in mancanza di accordo con la delegazione sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, il quale, fra l'altro, prevede "*di verificare, nel minor tempo possibile, le modalità per procedere alla individuazione di eventuali ulteriori risorse di natura variabile con le quali il fondo di cui trattasi possa essere eventualmente integrato, già a decorrere dall'esercizio 2017, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti nonché dei vincoli finanziari e di bilancio. A tal fine, sono stabiliti i seguenti criteri generali per la regolamentazione dell'utilizzo – al fine di implementare il fondo del salario accessorio - delle eventuali economie derivanti da iniziative di sponsorizzazione e da convenzionamenti tra l'Istituto e altri soggetti ai sensi dell'art. 43, commi 3 e 4 della legge 27 dicembre 1997 n. 449*



*nonché dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 01/04/1999 .....omissis..”;*

Dato atto, altresì, che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha ribadito il proprio indirizzo volto “*alla individuazione di eventuali ulteriori risorse di natura variabile con le quali il fondo di cui trattasi possa essere eventualmente nel futuro integrato, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti nonché dei vincoli finanziari e di bilancio*” approvando, con propria deliberazione n. 62 del 24 novembre 2017, il “*Regolamento per la disciplina e la gestione delle economie derivanti dalle sponsorizzazioni e dei risparmi derivanti dalle convenzioni per la fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi*”;

Rilevato, in particolare, che gli articoli 9 e 10 del predetto Regolamento consentono, in conformità a quanto previsto dall'art. 43 della legge 449/97 nonché dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.99 (come sostituito dall'art. 4 comma 4 del CCNL 5.10.2001 e dall'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL del Comparto Funzioni locali sottoscritto il 21/05/2018), di implementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 utilizzando, nella misura del 50%, al lordo degli oneri a carico dell'Ente, le economie derivanti dalle sponsorizzazioni e dalle convenzioni con soggetti pubblici o privati o con associazioni, senza fini di lucro, dirette a fornire consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, secondo l'espressa disciplina prevista nel Regolamento medesimo;

Dato atto, altresì, che l'art. 11 del Regolamento sopra indicato stabilisce che:

- gli importi di cui agli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, sopra specificati sono accantonati nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99 e destinati a favore del personale dipendente non dirigente dell'Istituto degli Innocenti;
- i criteri di erogazione delle somme vengono stabiliti dal contratto integrativo decentrato con valenza su più anni o di anno in anno;
- all'inizio dell'anno, l'Ente stima in via presuntiva, e per quanto possibile in relazione alle informazioni in suo possesso, le risorse che potrebbero entrare nella disponibilità del fondo del salario accessorio ai sensi del presente regolamento al fine di avviare, fin dall'inizio dell'esercizio, la contrattazione integrativa decentrata in relazione ai criteri di cui al comma 2;
- al termine di ciascun esercizio, l'Ente quantifica le risorse che, sulla base di quanto previsto agli articoli 9 e 10 nonché della validazione da parte del Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell'Ente e della certificazione dal Collegio dei Revisori dell'Istituto, possono integrare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99 ed essere destinate a favore del personale dipendente non dirigente dell'Istituto degli Innocenti;
- al termine di ciascun esercizio, l'Ente, dopo aver provveduto alla quantificazione sopraddeata, provvede, con apposito atto, ad indicare le risorse che, in base al presente regolamento, costituiscono voci ad incremento definitivo del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.99



per l'esercizio di riferimento;

Richiamata la già citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 7 aprile 2021 recante ad oggetto "linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo del salario accessorio del personale non dirigente dell'Istituto – anno 2021" con la quale il Consiglio stesso ha, tra l'altro, fornito il seguente indirizzo: "verificare la possibilità di individuare eventuali ulteriori risorse di natura variabile, non quantificabili in fase di prima costituzione del nuovo fondo per il salario accessorio del personale non dirigente anno 2021, con le quali il fondo stesso possa essere eventualmente nel futuro integrato, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti nonché dei vincoli finanziari e di bilancio (ad esempio, economie derivanti da nuove convenzioni previste dall' art. 43 della legge 449/97 e dal "Regolamento per la disciplina e la gestione delle economie derivanti dalle sponsorizzazioni e dei risparmi derivanti dalle convenzioni per la fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi", economie derivanti dai risparmi certificati nell'ambito del Piano di razionalizzazione 2021-2023, etc)" riservandosi, laddove ritenuto necessario, di formulare successivamente ulteriori indirizzi integrativi in materia;

Preso atto che, nella suddetta disposizione, si è stabilito di riservarsi in ogni momento di procedere a rideterminare e aggiornare il fondo del salario accessorio, in ragione della eventuale quantificazione di ulteriori risorse integrative di natura variabile nonché alla luce di eventuali mutamenti normativi, di eventuali nuovi atti/circolari interpretativi e/o di nuove eventuali disposizioni contrattuali e/o di situazioni sopravvenute che giustifichino la revisione di quanto costituito con l'anzidetto provvedimento, in ragione del fatto che, al momento dell'adozione del medesimo, non erano ancora conosciute le eventuali risorse connesse, ad esempio, ad economie derivanti da nuove convenzioni previste dall'art. 43 della legge 449/97 e dal "Regolamento per la disciplina e la gestione delle economie derivanti dalle sponsorizzazioni e dei risparmi derivanti dalle convenzioni per la fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi" nonché ad eventuali economie derivanti dai risparmi certificati nell'ambito del Piano di razionalizzazione 2022-2024;

Richiama to il verbale della propria seduta del 21 marzo 2022 ed in particolare il punto n. 7 lett. C) recante "informativa in merito all'aggiornamento al Piano di razionalizzazione 2021-2023 (art. ;16, commi 4,5 e 6 del D. L. 06/07/2011 n. 98, convertito nella L.15/07/2011 n. 111) per il triennio 2022-2024" con il quale il Consiglio prende atto che dell'insussistenza di condizioni adeguate per procedere all'aggiornamento del piano stesso per il periodo 2022-2024, il quale viene pertanto confermato invariato nella sua durata triennale come già approvato, relativamente al periodo 2022-2023, con delibera n. 15 del 24/3/2021;

Vista la propria deliberazione n. 19 del 22 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, recante ad oggetto "Approvazione del bilancio d'esercizio 2021", con cui viene rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio come previsto dagli artt. 13 e 26 della sopra richiamata Legge Regionale Toscana n. 43 del 3 agosto 2004;





Vista la *“Relazione sulle economie derivanti dalle sponsorizzazioni e sui risparmi derivanti dalle convenzioni ai sensi dell’art.11, comma 4 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 24/11/2017 e quantificazione delle economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023”* (prot. n. 3438 del 21/04/2022) prodotta dal Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell’Ente, allegata sotto la lettera “A” al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che individua, per l’anno 2021, le economie derivanti dalle convenzioni ai sensi dell’art.11, comma 4 del medesimo Regolamento nonché le economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023, stabilendo che le somme che possono essere destinate all’implementazione del fondo del salario accessorio per l’anno 2021 ammontano complessivamente a € 42.101, di cui € 30.768 derivanti da risparmi da nuove convenzioni e € 11.333 derivanti da economie dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023, precisando che *“tale costo, di competenza dell’esercizio 2021, è finanziariamente coperto dall’accantonamento effettuato al conto 02.02.01.05 “Fondo accantonamento per produttività e risultato” che risulta avere la necessaria capienza (vedi allegato “B”);*

Visto il parere (prot. n. 4159 del 9 maggio 2022) in ordine alla suddetta relazione, allegato al presente atto sotto la lettera “B” quale sua parte integrante e sostanziale, fornito dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente nel quale si certifica che le somme risultanti dalle economie derivanti dalle convenzioni ai sensi dell’art.11, comma 4 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/2017 nonché dalle economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021- 2023 e indicate nella sopra richiamata relazione del Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell’Ente - che possono essere destinate all’implementazione del fondo del salario accessorio per l’anno 2021 - ammontano complessivamente a € 42.101, di cui € 30.768 derivanti da risparmi da nuove convenzioni e € 11.333 derivanti da economie dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023;

Ritenuto pertanto di dover procedere a prendere atto:

- della suddetta *“Relazione sulle economie derivanti dalle sponsorizzazioni e sui risparmi derivanti dalle convenzioni ai sensi dell’art.11, comma 4 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 24/11/2017 e quantificazione delle economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023.”* (prot. n. 3438 del 21/04/2022) prodotta dal Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell’Ente, allegata sotto la lettera “A” al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che individua, per l’anno 2021, le economie derivanti dalle convenzioni ai sensi dell’art.11, comma 4 del medesimo Regolamento nonché le economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023, stabilendo che le somme che possono essere destinate all’implementazione del fondo del salario accessorio per l’anno 2021 ammontano complessivamente a € 42.101, di cui € 30.768 derivanti da risparmi da nuove convenzioni e € 11.333 derivanti da economie dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023 precisando che *“tale costo, di competenza dell’esercizio 2021, è*



*finanziariamente coperto dall'accantonamento effettuato al conto 02.02.01.05 "Fondo accantonamento per produttività e risultato" che risulta avere la necessaria capienza (vedi allegato "B")*;

- del parere (prot. n.4159 del 9/05/2022) in ordine alla suddetta relazione, allegato al presente atto sotto la lettera "B" quale sua parte integrante e sostanziale, fornito dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente nel quale si certifica che le somme - risultanti dalle economie derivanti dalle convenzioni ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/2017 nonché dalle economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023 e indicate nella sopra richiamata relazione del Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell'Ente - che possono essere destinate all'implementazione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021 - ammontano complessivamente a € 42.101, di cui € 30.768 derivanti da risparmi da nuove convenzioni e € 11.333 derivanti da economie dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023;
- che le somme - risultanti dalle economie derivanti dalle convenzioni ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/2017 nonché le economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023, come indicate nella sopra richiamata relazione del Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell'Ente e nel citato parere favorevole del Collegio dei Revisori dell'Ente - che, in attuazione di quanto previsto dal citato "Regolamento per la disciplina e la gestione delle economie derivanti dalle sponsorizzazioni e dei risparmi derivanti dalle convenzioni per la fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi" nonché di quanto previsto dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023, possono essere destinate all'implementazione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021 ammontano ad un importo complessivo di € 42.101, di cui € 30.768 derivanti da risparmi da nuove convenzioni e € 11.333 derivanti da economie dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023;

Dato atto che la suddetta implementazione/integrazione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021 con risorse di natura variabile aggiuntive derivanti da economie derivanti dalle nuove convenzioni nonché da economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023 deve comunque essere operata nel rispetto del sopra richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017, che ha rideterminato il tetto/limite per la consistenza del fondo del salario accessorio;

Richiamata la relazione/parere del Dott. Gianluca Bertagna della Società Publika srl (prot. n. 0004776/E del 10/10/2017) recante "Istituto degli Innocenti - Analisi delle risorse decentrate", pagg. 31-34;

Richiamata, inoltre, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato n. 16 del 02/05/2012, concernente la predisposizione del conto annuale 2011, in cui, nella sezione relativa al "Monitoraggio delle contrattazioni collettive", vengono specificati gli istituti esclusi dai limiti del tetto del fondo, fra cui, per



quanto qui rileva, i cd. servizi in regime di “conto terzi” nel cui ambito sono annoverati anche *“per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art. 43 comma 3 della legge n. 449/1997”*;

Dato atto che tale esclusione dal limite/tetto individuato per la consistenza complessiva del fondo del salario accessorio è stata confermata anche da successive circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria generale dello Stato fra cui, da ultima, anche la circolare n. 19 del 27/04/2017;

Richiamata, infine, anche la deliberazione n. 130 del 4 maggio 2017 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana;

Preso atto del parere rilasciato dal legale dell’Ente Prof. Avv. Domenico Iaria dello Studio Lessona di Firenze (prot. n. 3372 del 18 maggio 2018), allegato al presente atto sotto la lettera “C” quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale, nel *“verificare se nuovi introiti derivanti in parte da nuove convenzioni ed in parte da sponsorizzazioni possano legittimamente andare ad integrare, quali risorse di natura variabile, il fondo del salario accessorio”*, si afferma che:

- a) *“gli introiti da sponsorizzazioni, costituendo una normale fonte di finanziamento del Fondo debbano considerarsi sottoposti al limite di cui all’art. 23 D.Lgs.n. 175/2016 come pure erano in precedenza da ritenersi sottoposti al limite di cui all’art. 9 D.L.n. 78/2010 (cfr. Corte Conti n. 51/2011, cit.)”*;
- b) *“Viceversa per gli introiti derivanti da prestazioni cc.dd. in conto terzi, fra cui sono da ricomprendere i proventi per le nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell’art.43 soprarichiamato, appare ragionevole la loro esclusione dal limite, come ritenuto dal Ministero dell’Economia sia nella citata circolare n.16 del 2012 che più recentemente con la circolare del 27 Aprile 2017..”*;

Richiamato, inoltre, il Decreto Legge 06/07/2011 n. 98, convertito nella Legge 15/07/2011 n. 111 e, in particolare, l’art. 16, commi 4, 5 e 6 dello stesso, che stabiliscono espressamente che:

*“4. ....le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.*

*5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza*



*pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa ... Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. 6.I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative”;*

Vista la circolare n. 13 del 11 novembre 2011 del Dipartimento Funzione Pubblica, recante «Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011»;

Visto il parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, espresso con deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG, adottata nell'adunanza del 28 novembre 2016 e depositata in segreteria il 7 dicembre 2016, con cui è stato affermato il principio di diritto concernente l'esclusione delle economie derivanti dall'attuazione dei Piani di Razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dal tetto/limite normativamente stabilito per la consistenza del fondo del salario accessorio qualora le stesse economie “consequano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”;

Preso atto, infine, dell'ulteriore parere rilasciato dal legale dell'Ente Prof. Avv. Domenico Iaria dello Studio Lessona di Firenze (prot. n. 0004569/A del 19/05/2022), allegato al presente atto sotto la lettera “D” quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale si conferma l'attualità del contenuto del sopra citato parere legale prot. n. 3372 del 18 maggio 2018 e si conferma altresì l'esclusione delle economie derivanti dall'attuazione dei Piani di Razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dal tetto/limite per la consistenza del fondo del salario accessorio di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere, in attuazione dei sopra richiamati propri indirizzi, del “Regolamento per la disciplina e la gestione delle economie derivanti dalle sponsorizzazioni e dei risparmi derivanti dalle convenzioni per la fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi” e del Piano di Razionalizzazione 2021-2023, ad integrare il fondo per il salario accessorio del personale non dirigente dell'Ente per l'anno 2021 con le risorse aggiuntive variabili - che possono essere considerate escluse dal limite/tetto per la consistenza del fondo del salario accessorio di cui all' art. 23, comma 2, del D Lgs 75/2017 in base a quanto previsto nei sopra citati pareri del legale dell'Ente prot. n. 3372 del 18 maggio 2018 e prot. n. 0004569/A del 19/05/2022 - per l'importo complessivo di €



42.101, di cui € 30.768 derivanti da risparmi da nuove convenzioni e € 11.333 derivanti da economie dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023, come risultante dalla validazione e dalla certificazione definitive rese, rispettivamente, da parte del Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell'Ente e del Collegio dei Revisori dell'Ente;

Dato atto che i criteri di erogazione delle predette somme integrative sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata;

## DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa

1) di prendere atto:

- della *“Relazione sulle economie derivanti dalle sponsorizzazioni e sui risparmi derivanti dalle convenzioni ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 24/11/2017 e quantificazione delle economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023.”* (prot. n. 3438 del 21/04/2022) prodotta dal Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell'Ente, allegata sotto la lettera “A” al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, che individua, per l'anno 2021, le economie derivanti dalle convenzioni ai sensi dell'art.11, comma 4 del medesimo Regolamento nonché le economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023, stabilendo che le somme che possono essere destinate all'implementazione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021 ammontano complessivamente a € 42.101, di cui € 30.768 derivanti da risparmi da nuove convenzioni e € 11.333 derivanti da economie dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023, precisando che *“tale costo, di competenza dell'esercizio 2021, è finanziariamente coperto dall'accantonamento effettuato al conto 02.02.01.05 “Fondo accantonamento per produttività e risultato” che risulta avere la necessaria capienza (vedi allegato “B”);*
- del parere (prot. n. 4159 del 9 maggio 2022) in ordine alla suddetta relazione, allegato al presente atto sotto la lettera “B” quale sua parte integrante e sostanziale, fornito dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente nel quale si certifica che le somme - risultanti dalle economie derivanti dalle convenzioni ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62/2017 nonché dalle economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023 e indicate nella sopra richiamata relazione del Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell'Ente - che possono essere destinate all'implementazione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021 - ammontano complessivamente



- a € 42.101, di cui € 30.768 derivanti da risparmi da nuove convenzioni e € 11.333 derivanti da economie dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023;
- che le somme - risultanti dalle economie derivanti dalle convenzioni e dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023 come indicate nella sopra richiamata relazione del Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell'Ente e nel citato parere favorevole del Collegio dei Revisori dell'Ente - che, in attuazione di quanto previsto dal citato "Regolamento per la disciplina e la gestione delle economie derivanti dalle sponsorizzazioni e dei risparmi derivanti dalle convenzioni per la fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi" e dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023, possono essere destinate all'implementazione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021 - ammontano ad un importo complessivo di € 42.101, di cui € 30.768 derivanti da risparmi da nuove convenzioni e € 11.333 derivanti da economie dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023;
  - che la suddetta implementazione/integrazione del fondo del salario accessorio per l'anno 2021 con risorse di natura variabile aggiuntive derivanti da economie derivanti dalle nuove convenzioni e da economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023 deve comunque essere operata nel rispetto del sopra richiamato art. 23, comma 2, del D Lgs 75/2017, che ha rideterminato il tetto/limite per la consistenza del fondo del salario accessorio;
  - del parere rilasciato dal legale dell'Ente Prof. Avv. Domenico Iaria dello Studio Lessona di Firenze (prot. n. 3372 del 18 maggio 2018), allegato al presente atto sotto la lettera "C" quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale, nel "verificare se nuovi introiti derivanti in parte da nuove convenzioni ed in parte da sponsorizzazioni possano legittimamente andare ad integrare, quali risorse di natura variabile, il fondo del salario accessorio", si afferma che:
    - "gli introiti da sponsorizzazioni, costituendo una normale fonte di finanziamento del Fondo debbano considerarsi sottoposti al limite di cui all'art. 23 D.Lgs.n. 175/2016 come pure erano in precedenza da ritenersi sottoposti al limite di cui all'art. 9 D.L.n. 78/2010 (cfr. Corte Conti n. 51/2011, cit.)";
    - "Viceversa per gli introiti derivanti da prestazioni cc.dd. in conto terzi, fra cui sono da ricomprendere i proventi per le nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art.43 soprarichiamato, appare ragionevole la loro esclusione dal limite, come ritenuto dal Ministero dell'Economia sia nella citata circolare n.16 del 2012 che più recentemente con la circolare del 27 Aprile 2017..";
  - della circolare n. 13 del 11 novembre 2011 del Dipartimento Funzione Pubblica, recante «Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie dell'art. 16 del D.L. n. 98/2011»;



- del parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, espresso con deliberazione n. 34/SEZAUT/2016/QMIG, adottata nell'adunanza del 28 novembre 2016 e depositata in segreteria il 7 dicembre 2016, con cui è stato affermato il principio di diritto concernente l'esclusione delle economie derivanti dall'attuazione dei Piani di Razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dal tetto/limite normativamente stabilito per la consistenza del fondo del salario accessorio qualora le stesse economie *"consequano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro"*;
- dell'ulteriore parere rilasciato dal legale dell'Ente Prof. Avv. Domenico Iaria dello Studio Lessona di Firenze (prot. n. 0004569/A del 19/05/2022), allegato al presente atto sotto la lettera "D" quale sua parte integrante e sostanziale, con il quale si conferma l'attualità del contenuto del sopra citato parere legale prot. n. 3372 del 18 maggio 2018 e si conferma altresì l'esclusione delle economie derivanti dall'attuazione dei Piani di Razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dal tetto/limite per la consistenza del fondo del salario accessorio di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;

2) di procedere, in attuazione dei sopra richiamati propri indirizzi, del *"Regolamento per la disciplina e la gestione delle economie derivanti dalle sponsorizzazioni e dei risparmi derivanti dalle convenzioni per la fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi"* e del Piano di Razionalizzazione 2021-2023 approvato con deliberazione consiliare n. 15/2021, ad integrare il fondo per il salario accessorio del personale non dirigente dell'Ente per l'anno 2021 con le risorse aggiuntive variabili - che possono essere considerate escluse dal limite/tetto per la consistenza del fondo del salario accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D Lgs 75/2017 in base a quanto previsto nei sopra citati pareri del legale dell'Ente prot. n. 3372 del 18 maggio 2018 e prot. n. 0004569/A del 19/05/2022 - derivanti da risparmi provenienti da nuove convenzioni per la fornitura di consulenze e di erogazione di beni e servizi e da economie derivanti dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023 per l'importo complessivo di € 42.101, di cui € 30.768 derivanti da risparmi da nuove convenzioni e € 11.333 derivanti da economie dal Piano di Razionalizzazione 2021-2023, come risultante dalla validazione e dalla certificazione definitive rese, rispettivamente, da parte del Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell'Ente e del Collegio dei Revisori dell'Ente;

3) di dare atto, sulla base delle sopra richiamate validazione e certificazione definitive delle somme di cui trattasi rese, rispettivamente, da parte del Responsabile del Servizio Bilancio e controllo di gestione dell'Ente e del Collegio dei Revisori dell'Ente, che il suddetto costo,



pari ad € 42.101, “di competenza dell’esercizio 2021, è finanziariamente coperto dall’accantonamento effettuato al conto 02.02.01.05 “Fondo accantonamento per produttività e risultato” che risulta avere la necessaria capienza”;

4) di dare atto che i criteri di erogazione delle predette somme integrative sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa decentrata nonché di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto ai sindacati;

5) di dare mandato al Direttore dell’Area Giuridico amministrativa di provvedere all’attuazione in via tecnico amministrativa del presente provvedimento;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Direttore generale  
(Sabrina Breschi)

---

La Presidente  
(Maria Grazia Giuffrida)

---